



**Comune di Fondo**  
Provincia di Trento

**CONSIGLIO COMUNALE**  
**Verbale di deliberazione n. 5**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)**

Il giorno **11 aprile 2018** ad ore **19,30** nella sala consiliare del municipio di FONDO, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi della vigente normativa, è convocato il CONSIGLIO COMUNALE.

Presenti i signori:

GRAZIADEI Daniele	Sindaco
DONA' Lucia	Consigliere
GRAZIADEI Roberto	Consigliere
ENDRIZZI Chiara	Consigliere
GENETTI Paolo	Consigliere
BERTAGNOLLI Francesca	Consigliere
ENDRIGHI Stefano	Consigliere
COVI Alberto	Consigliere
COVI Andrea	Consigliere
MARCHES Laura	Consigliere
BERTAGNOLLI Federico	Consigliere
BATTISTI Giorgio	Consigliere
MARCHES Paola	Consigliere
ZANI Claudio	Consigliere
BERTAGNOLLI Simone	Consigliere

Assenti	
Giustif.	Ingiust.
Esce dal punto 7	
Entra dal punto 4	
Entra dal punto 4	

REFERTO DI  
PUBBLICAZIONE  
(Art. 54 L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm.)

Io sottoscritto segretario comunale certifico che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 13/04/2018 all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
f.to Luca Santini

Assiste e verbalizza il segretario comunale dr. Luca Santini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DANIELE GRAZIADEI nella qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)**

Premesso che:

- la Provincia Autonoma di Trento, avvalendosi della propria competenza normativa primaria in materia di tributi locali comunali, sancita dall'art. 80 dello Statuto Speciale di Autonomia, con la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 - art. da 1 a 14 – (“Finanziaria 2015”) ha istituito, a partire dall'1 gennaio 2015, la nuova imposta patrimoniale propria comunale, in sostituzione dell'I.M.U.P. e della TA.S.I., denominata IM.I.S. (Imposta Immobiliare Semplice);
- con la L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (Legge di Stabilità Provinciale per il 2016) – art. 18, detta Provincia, anche alla luce di quanto legiferato dallo Stato nell'art. 1 della Legge n. 208 del 30 dicembre 2015 (Legge di Stabilità dello Stato per il 2016), ha apportato delle modifiche alla Legge istitutiva dell'IM.I.S. sopra menzionata, valide a partire dall'1 gennaio 2016;
- ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e come previsto dall'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune ha la facoltà di adottare un Regolamento per la disciplina dell'IMIS, nei limiti e per le materie stabilite dalle normative sopra citate;
- il Consiglio comunale con delibera n. 8 di data 26 marzo 2015 aveva approvato il Regolamento che disciplina l'Imposta Municipale Propria con valevole dall'1 gennaio 2015, data di istituzione dell'Imposta;
- il Consiglio comunale con delibera n.12 di data 21 aprile 2016 aveva approvato una variazione al Regolamento che disciplina l'Imposta Municipale Propria con validità dall'1 gennaio 2016;
- l'evoluzione normativa sopra citata ha comportato, rispetto al Regolamento attualmente in vigore, la modifica o il venir meno di alcune norme in esso contenute nonché la nuova introduzione di altre;

Tutto ciò premesso

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, art. da 1 a 14 (Legge istitutiva dell'IM.I.S.);
- Vista la Legge Provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 (Legge di Stabilità Provinciale per il 2016), art. 18;
- Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare comunale;
- Vista la modifica normativa intervenuta all'art.10 commi 9 bis, 9ter e 9ter-1 della L.P. n. 14/2014 ad opera dell'art.4 della LP 9/2017;
- Ritenuto necessario, per le motivazioni esposte in premessa ma principalmente nell'ottica della conoscibilità della norma nei confronti della cittadinanza, procedere ad un aggiornamento delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice nel comune di Fondo, adottate con delibera consiliare n. 8 di data 26 marzo 2015 e n.12 dd 21.04.2016, adeguando il testo vigente emanando, per comodità, un nuovo intero regolamento che recepisca le modifiche normative apportate all'imposta;
- Presa visione della proposta del nuovo Regolamento Comunale IM.I.S. predisposta dal Servizio Personale e Tributi, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili, intende quindi procedere alla sua approvazione.

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall'1.1.2018, in quanto adottato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2018, secondo le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14/2014;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 25 giugno 2015;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Paola Marches e Alberto Covi) presenti e votanti n. 14 Consiglieri.

## DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) composto da 19 articoli suddivisi in 4 titoli il cui testo viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; in particolare è utile precisare che le modifiche introdotte, rispetto al precedente testo vigente, riguardano i seguenti articoli per le motivazioni di seguito addotte:
  - a. Sono apportate delle integrazioni all'art. 4 comma 3 Esenzioni ed esclusioni d'imposta, per rendere conoscibili le novità normative della L.P. 14/2014, in particolare l'articolo 14, comma 6 quarter (*"limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento"*). Pure queste sono modifiche già in vigore per legge.
  - b. Si inserisce il nuovo articolo 5 bis – comma c) relativo alla possibilità di prevedere un'aliquota ridotta o percentuale di sconto per le aree edificabili per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili secondo la procedura di cui all'art.45 comma 4 e 4bis della LP 15/2015, per mezzo del quale il comune esercita le facoltà di cui all'art. 5, comma 2, lettera f-bis) e articolo 8, comma 2, lettera e-ter) della L.P. 14/2014. Non si optano per normare l'agevolazione contenuta nell'articolo 8, comma 2, lettera g-ter) e art.5 comma 6 lettera d bis) della L.P.14/2014, perché, riguardando rispettivamente degli impianti di risalita e di fabbricati D8 destinati esclusivamente a campeggio, esse non interessano il comune di Fondo.
  - c. Viene modificato l'art. 12 bis sostituendo la dicitura "Rimborso d'ufficio per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità" con "Rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici", solamente per la modifica della formulazione letterale apportata dall'art.4 della LP 9/2017 al testo dell'art. 9bis, 9 ter e 9 ter-1 della LP 14/2014 con effetto retroattivo dal 01.01.2016.
2. Di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2018 e che il testo allegato a far data dal periodo di imposta decorrente dal 1.01.2018 sostituisce integralmente quello approvato con la deliberazione consiliare n. 8 di data 26 marzo 2015 e modificato con la delibera consiliare 12 dd 21.04.2016.
3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola.
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.
5. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di applicare le disposizioni previste in regolamento e renderne note altre.
6. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
  - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:*

- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA L.R. 04.01.93 N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10 DA ULTIMO MODIFICATA CON LA L.R. 15.12. 2015, n. 31 ."**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Parere reso dal Segretario comunale.

Fondo, 05.04.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to - dott. Luca Santini –

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Fondo , 05.04.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to – Albanese Claudio

Il Sindaco  
f.to – Daniele Graziadei -

Il Segretario comunale  
f.to - dott. Luca Santini -

## **Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, quale tributo proprio del Comune.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
3. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

#### **ART. 2 Deliberazioni**

1. Le decisioni in materia di IM.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all'articolo 1 sono assunte dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9bis della legge provinciale n. 36 del 1993.
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all'articolo 3.
3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

#### **ART. 3 Aree edificabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione sarà aggiornata al verificarsi di percettibili e significative variazioni dei valori di mercato e troverà applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento.
2. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 30 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta come determinata ai sensi dell'articolo 8.
3. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, la conformazione dell'appezzamento, la proprietà dei terreni limitrofi, la relazione dello stesso con gli immobili di confine o adiacenti, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.
4. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell'area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione, e trovano applicazione nelle fasi dell'accertamento.
5. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.
6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariale collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo

dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7.

### **Articolo 3 bis Aree edificabili declassate a non edificabili**

1. Dal periodo d'imposta 2016, in base all'articolo 6 comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014, i termini per la cessazione della soggezione all'IMIS per le aree divenute inedificabili a seguito di modifica del Piano Regolatore Generale comunale, sono i seguenti:
  - a) la cessazione della soggezione IMIS è fissata al momento della prima adozione del nuovo Piano Regolatore Generale da parte del Comune;
  - b) per le aree edificabili declassate a "non edificabili" in seguito a domanda del proprietario ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della L.P. 4.8.2015, n. 15, la cessazione della soggezione all'IMIS del terreno è fissata alla data di presentazione della richiesta di declassamento accolta;
  - c) nel periodo intercorrente tra la prima adozione (o la domanda del proprietario) e l'approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico, l'IM.I.S. è dovuta e deve essere versata. L'effettivo declassamento (solo se ed in quanto confermato in via definitiva) derivante dall'approvazione finale del nuovo strumento urbanistico fa retroagire la cessazione della soggezione IM.I.S. ad uno dei due termini delle precedenti lettere a) e b) e costituisce titolo per la richiesta di rimborso da parte del contribuente relativamente all'IM.I.S. versata appunto nel periodo di perfezionamento dell'iter urbanistico;
  - d) la data di cessazione della soggezione ad IM.I.S., come sopra precisata, costituisce anche nuovo termine di inizio per il riconoscimento del rimborso spettante al contribuente.

## **TITOLO II – ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta**

1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 e cioè:
  - a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 6, comma 3, lettera c);
    - a-bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della presente legge;
    - b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
    - c) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
    - d) gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
    - e) gli immobili indicati nell' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
    - f) gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati. Per l'individuazione degli Enti strumentali comunali esclusi dall'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si applica l'articolo 33 comma 1 della legge provinciale n. 3 del 2006, ferma restando la compatibilità delle disposizioni previste da tale norma con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, nonché con gli Statuti degli Enti stessi comunque denominati e con i provvedimenti amministrativi che ne disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento.
  3. Per il solo periodo d'imposta 2016, si applica l'esenzione di cui all'articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica



commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinate dal medesimo articolo 14 comma 6 ter. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 il presente comma si applica anche alle Cooperative di cui all'articolo 14 comma 6 quater della legge provinciale n. 14 del 2014.

### **ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni**

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie.
  - a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata da altri soggetti. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7, purché anch'esse non risultino locate od utilizzate da persone diverse rispetto al soggetto passivo d'imposta.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare un'aliquota agevolata rispetto a quella stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale, e comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali, nel seguente caso:
  - a) unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) quando essi la utilizzino come abitazione principale stabilendovi la residenza anagrafica e la propria dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo. E' richiesta la titolarità delle utenze domestiche (energia elettrica, servizio rifiuti ed acquedotto potabile, in quest'ultimo caso se tecnicamente possibile) in capo all'comodatario (cioè l'occupante a titolo gratuito). L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive che siano classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7. La gratuità del rapporto tra le parti e gli altri requisiti richiesti dovranno essere comprovati mediante specifica attestazione, resa ai sensi di legge (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà D.P.R. 445 del 28.12.2000) e sottoscritta per avallo anche dal soggetto comodatario, da allegare all'apposita comunicazione, da presentare, secondo le disposizioni del successivo articolo 7, a pena di decadenza dell'agevolazione medesima. L'utilizzo dell'aliquota agevolata decorre dalla data con la quale i locali sono messi a disposizione se si realizzano simultaneamente le altre condizioni necessarie; l'immobile di cui si tratta e le eventuali pertinenze non beneficiano della detrazione per abitazione principale essendo infatti "altri fabbricati abitativi", così definiti dalla L.P. 14/2014, articolo 5, comma 2, lettera c).
3. I benefici dell'assimilazione e dell'agevolazione di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 1 e 2, sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione prodotta secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento, completa dell'allegato di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, quando ne ricorra il caso, individuando anche le eventuali pertinenze interessate, **a pena di decadenza delle agevolazioni medesime e recupero, con sanzioni, della minore imposta versata.**
4. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014 e cioè:
  - le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
  - la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
  - il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1 lettera h, del decreto legislativo 19.5.2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28.7.1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
5. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50%, senza possibilità di cumulo, per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
  - a. i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario;
  - b. i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui all'articolo 6.

### ART. 5 bis Aliquote agevolate

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può:
  - a) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e ter) della legge provinciale n. 14 del 2014;
  - b) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera f bis) della legge provinciale n. 14 del 2014, nei limiti di cui all'articolo 5 comma 6 lettera d bis) della legge provinciale n. 14 del 2014.
  - c) stabilire un'aliquota ridotta o percentuale di sconto per le aree edificabili per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili secondo la procedura di cui all'articolo 45 commi 4 e 4bis della L.P. n. 15/2015, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g ter) della legge provinciale n. 14 del 2014.

### ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 5 lettera b), del presente regolamento, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:
  - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico- edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nella quale si dichiara:
    - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
    - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva se simultaneamente l'immobile risulta di fatto non utilizzato nemmeno in modo saltuario o parziale e quindi non servito di elettricità ed acqua potabile.
6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.
8. Ai fini della riduzione prevista dal comma 5. del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. ed I.M.U.P. per fruire della medesima riduzione.

## **TITOLO III – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI**

### ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S.
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto a presentare, anche telematicamente, al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, **entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo:**



- a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;
  - b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del presente regolamento;
  - c) possesso dei requisiti necessari a beneficiare l'aliquota agevolata prevista dal precedente articolo 5, comma 2, lettera a) (uso gratuito a parenti in linea retta di i grado);
  - d) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8 comma 6;
3. L'omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2, realizza un'infrazione non di natura tributaria e ad essa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del decreto Legislativo n. 504 del 1992.
  4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare, anche telematicamente, al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, relativa:
    - a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 3 comma 6 ultimo periodo;
    - b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 2014.
  5. Per le comunicazioni di cui al comma 2, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2. Per le comunicazioni di cui al comma 4 gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal giorno della loro presentazione.
  6. E' comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato di cui all'articolo 8.
  7. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili ovvero, sempre se compatibili, i dati utilizzati dal Comune per l'invio dei modelli precompilati relativamente ai medesimi tributi.
  8. Nel caso di comproprietà di un immobile, la dichiarazione può essere presentata da uno solo dei soggetti obbligati anche per conto degli altri che la sottoscrivono per avallo.

### **ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria**

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (si tratta del modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere individuate modalità alternative di versamento purché sia garantita la sicurezza, la certezza di individuare chi abbia eseguito il pagamento e la data di esecuzione dell'operazione.
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.
5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito d'imposta degli altri contitolari sui medesimi immobili, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità di cui all'articolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
7. Per semplificare il pagamento il comune, anche tramite posta elettronica, in anticipo idoneo all'effettuazione puntuale del versamento, invia ai soggetti passivi, in base ai dati in proprio possesso, un modello precompilato indicante gli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell'importo teoricamente dovuto. Il soggetto passivo verifica la corrispondenza dei dati immobiliari

inviati rispetto alla sua situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcola l'imposta. Se il contribuente versa l'imposta in base ai dati inviati dal comune, in sede di accertamento dell'eventuale maggiore imposta non sono dovute le sanzioni correlate al pagamento, salvo il caso di errore nei dati inviati imputabile a elementi non conoscibili dal comune per variazioni intervenute tra l'invio e la data del versamento o attribuibili ad omissioni o mancato controllo del contribuente rispetto al numero, ai dati e alle caratteristiche degli immobili. In caso di omesso invio del modello precompilato, oppure di invio a un destinatario diverso dal soggetto passivo, per i trenta giorni successivi alle scadenze previste dal comma 4 (16 giugno e 16 dicembre) non si applicano le sanzioni e gli interessi relativi al tardivo versamento. Nella documentazione inviata dal comune deve essere illustrato quanto disposto dal presente comma.

8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.
11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. Rispetto ai termini temporali come fissati dalla medesima normativa entro i quali è possibile l'applicazione di tale istituto giuridico, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge provinciale n. 14 del 2014, è stabilito un'ulteriore termine fissato alla fine del medesimo mese dell'anno successivo alla data nella quale doveva essere effettuato il versamento (30 giugno o 31 dicembre dell'anno dopo rispettivamente per acconto e saldo precedenti), con applicazione delle sanzioni previste per la fattispecie di ravvedimento in scadenza e prorogata dal presente comma.

#### **ART. 9 Differimento dei termini di versamento**

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. E' comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d'imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d'imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.

#### **ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di omessa o insufficiente risposta da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad € 15,00=, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi.
4. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
5. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.
6. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

## **ART. 11 Rimborsi**

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo.
3. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati dell'IM.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell'istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail.
4. L'istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all'istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l'istanza originaria si intende respinta.
5. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L'eventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi.
7. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
8. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.

## **ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree.**

1. Di questa fattispecie è consentito solamente il rimborso obbligatorio per legge che è disciplinato dall'art. 6 comma 2 lettera a) della L.P.14/2014.
2. Al suddetto rimborso si applicano le disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.

## **ART. 12 bis Rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici.**

1. Per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, come individuato dalla relativa normativa provinciale in materia urbanistica, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi:
  - a. a seguito del decorso di dieci anni dall'inizio della destinazione urbanistica di cui a questo comma senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;
  - b. a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014.
2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative.
3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015 se la destinazione urbanistica di cui al comma 1 è intervenuta in data precedente.

Ai rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato.

#### **ART. 13 Misura degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l'applicazione, è pari, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 14 Funzionario Responsabile**

1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'IM.I.S., ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 8 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014.

#### **ART. 15 Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

#### **ART. 16 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Data lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Daniele Graziadei

IL SEGRETARIO  
f.to Luca Santini

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fondo, lì 13/04/2018

IL SEGRETARIO  
f.to dott. Luca Santini

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,3 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98 n. 10 e ss.mm, il 11/04/2018.

Termine pubblicazione addì, 23/04/2018

IL SEGRETARIO  
f.to Luca Santini



# Comune di Fondo

Provincia di Trento

---

Certifico l'inserimento del documento DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 5 del 11/04/2018, avente per oggetto

---

“APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)”

---

all’interno del portale [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) in data 13/04/2018.

L'atto rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il giorno 23/04/2018.

Fondo, 13/04/2018

IL SEGRETARIO  
f.to Luca Santini